

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione

(CROCETTA)

su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica

(VALENTI)

Istituzione e ordinamento delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo

---O---

RELAZIONE

Il presente disegno di legge, di fatto sostituisce quello precedentemente approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 313 del 12/09/2013, che è stato riesaminato e modificato in funzione delle interlocuzioni intrattenute dallo stesso Governo con i rappresentanti dei comuni e con altre istituzioni.

Sulla base delle indicazioni scaturite da questi incontri e da ulteriori approfondimenti effettuati a livello tecnico, che è stato predisposto il presente disegno di legge.

La Regione ha avviato, nell'attuale legislatura, un processo di riforme strutturali dirette a conseguire un contenimento ed una razionalizzazione della spesa pubblica, unitamente ad una responsabilizzazione delle varie istituzioni, per la migliore tutela dei diritti dei cittadini ed il conseguimento di obiettivi di benessere generale.

In tale ottica il presente disegno di legge, nel dare attuazione all'art. 114 della Costituzione e all'articolo 15, comma 2, dello Statuto siciliano, si pone l'obiettivo di riordinare le istituzioni per il governo di "area vasta" della regione, attraverso l'istituzione delle città metropolitane di Catania, Messina e Palermo.

S'intende così dare vita ad un unico ente territoriale, con evidenti caratteri metropolitani, in luogo degli esistenti comuni e delle province regionali; conseguentemente, si mira al riordino dell'amministrazione periferica della Regione e degli enti strumentali intermedi, aziende, consorzi e società, che esercitano funzioni riconducibili agli ambiti comunali e provinciali.

Tale norma, oltre ad attuare il principio di autonomia sancito dallo Statuto siciliano inteso come potere di auto-organizzazione dei propri organi istituzionali e delle funzioni dagli stessi espletate, si

propone, in coerenza con le attuali politiche nazionali e regionali, di realizzare misure di razionalizzazione degli apparati amministrativi, nonché di contenimento dei costi dagli stessi derivanti a carico delle finanze pubbliche, così tanto attese e necessarie in un momento di grave crisi economica quale quello in atto attraversato dallo Stato italiano e dalla nostra Regione.

In particolare, la scelta di un profondo riordino degli enti per il governo di area vasta comporta una più complessiva semplificazione degli assetti istituzionali locali, con sensibili ricadute in termini di risparmi e di riduzione della spesa pubblica che non potrebbero assolutamente derivare dalla semplice abolizione delle Province regionali e che possono essere, invece, orientati al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile della Regione.

In questa prospettiva, l'istituzione delle città metropolitane, quali enti per il governo integrato dei territori metropolitani, consente finalmente di dare una risposta adeguata alle domande di semplificazione degli assetti istituzionali che sono state avanzate da più di venti anni e fornisce uno strumento innovativo più funzionale al rilancio dello sviluppo della regione.

Le città metropolitane, infatti, sono chiamate a esercitare tutte le funzioni delle province regionali ed a coordinare la pianificazione strategica dei comuni rientranti nel territorio metropolitano.

Il profondo riordino delle istituzioni di area vasta previsto dal disegno di legge implica un accordo preventivo tra tutti i livelli di governo territoriale in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, secondo il principio di leale collaborazione, che possa costituire un solida base politica per l'avvio e per l'attuazione della riforma.

Il presente disegno di legge, essendo di natura ordinamentale non comporta nuove o maggiori spese o minori entrate.

Il disegno di legge reca una prima disciplina sulle modalità di istituzione delle città metropolitane (**Titolo I, articoli 2 – 6**), prevedendo un regime transitorio nel corso del quale si dovrà procedere all'elaborazione dello statuto della città metropolitana e al trasferimento in favore del nuovo ente territoriale delle funzioni e dei compiti amministrativi dalle province regionali oltre che dalla Regione. Durante il periodo transitorio gli organi di governo dell'ente sono individuati in un sindaco, che è il sindaco in carica del comune capoluogo, e nella conferenza metropolitana, costituita dai sindaci dei comuni del territorio metropolitano.

Il **Titolo II (articoli 7 – 15)** disciplina le funzioni delle città metropolitane riconoscendo loro autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In tale quadro, spettano alle città metropolitane tutte le funzioni e i compiti amministrativi che riguardano la popolazione ed il territorio metropolitano, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, della pianificazione territoriale ed urbana e delle reti infrastrutturali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio con particolare riferimento alla localizzazione dei servizi e delle attività, della mobilità e viabilità, della sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica, della gestione e organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale e della programmazione e dello sviluppo economico e sociale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Alle Città metropolitane sono comunque attribuite le funzioni proprie delle province regionali e dei comuni ai sensi della legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7.

L'art. 14 dà attuazione all'articolo 31 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, disponendo il trasferimento alle città metropolitane delle funzioni e dei compiti amministrativi finora esercitati dalla Regione, anche tramite enti o altri soggetti pubblici, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. In particolare, sono direttamente attribuite alle città metropolitane le funzioni concernenti: l'edilizia residenziale pubblica svolte dagli IACP.

Il **Titolo III (articoli 16 – 21)** definisce l'assetto istituzionale delle città metropolitane prevedendo che siano organi di governo delle stesse: il sindaco, la giunta metropolitana e la conferenza metropolitana.

Il sindaco (art. 17) è eletto dalla conferenza metropolitana, rappresenta la Città metropolitana ed è responsabile dell'amministrazione dell'ente. In particolare, esercita, con riferimento al territorio metropolitano, tutte le funzioni che le leggi dello Stato o della Regione attribuiscono ai sindaci dei comuni o ai presidenti delle province, anche quali autorità locali nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di sindaco, gli subentra il vicesindaco sino alla conclusione naturale del mandato.

La giunta metropolitana (art. 19) è composta dal Sindaco, dal vicesindaco e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, che non deve essere superiore a 9. Il sindaco eletto nomina e revoca la giunta, sulla base delle designazioni proposte all'atto della presentazione della candidatura e nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini. Alla giunta è attribuita una competenza residuale rispetto agli altri organi di governo dell'ente.

La conferenza metropolitana (art. 20) è composta dai sindaci dei comuni metropolitani, essa ha il compito di garantire la partecipazione dei comuni ai processi decisionali della Città metropolitana di riferimento. In seno alla conferenza ciascun componente ha un voto ponderato in relazione alla popolazione residente nel proprio comune. La conferenza esprime parere vincolante: sui criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; sui piani territoriali ed urbanistici; sulle convenzioni con gli altri enti territoriali e su quelle per la costituzione e modificazione di forme associative; sulla revisione della delimitazione territoriale; sul regolamento metropolitano sul decentramento; sul regolamento per il funzionamento degli istituti di partecipazione popolare.

Il **titolo IV (articoli 22 – 24)** interviene sulla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, in materia di aree metropolitane le quali costituiscono territori nell'ambito dei quali sono individuate specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 24 riconosce la peculiarità dell'area metropolitana messinese strettamente connessa con l'area di Reggio Calabria, prevedendo che la Regione possa stipulare appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nell'Area metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità.

Il **Titolo V** reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo, in particolare,

1. l'istituzione della Conferenza Regione-Città metropolitane, presso la Conferenza Regione-Autonomie locali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con compiti di coordinamento delle politiche locali nel territorio della Regione e di

informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale del Governo regionale che incidono sulle funzioni proprie o delegate delle Città metropolitane;

2. il termine per le elezioni degli organi delle città metropolitane;
3. il regime transitorio della pianificazione urbanistica.

L'allegato A individua i comuni caratterizzati da contiguità territoriale ed integrazione funzionale con i comuni di Catania, Messina e Palermo entro cui definire il perimetro delle rispettive Città Metropolitane.

RELAZIONE TECNICA

(ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 47/1977, art. 7, comma 2 e successive modifiche ed integrazioni)

Con riferimento agli effetti economico-finanziari determinati dal presente provvedimento, va evidenziato che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le Città metropolitane subentrano alle città di Catania, Messina e Palermo ed ai comuni che ne faranno parte, nello svolgimento delle funzioni già in capo alle stesse città e comuni, con il conseguente trasferimento del patrimonio e delle risorse umane e strumentali. Per quanto riguarda le funzioni aggiuntive trasferite dalle Province e attribuite alle Città metropolitane, meglio specificate nel corpo del disegno di legge, è previsto che il loro esercizio avvenga comunque a valere sulle risorse trasferite e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allo stesso modo, il passaggio dei dipendenti di ruolo, dalla Provincia alle Città metropolitane, avverrà nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 165/2001, senza incremento della spesa pubblica.

Anche per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni dalla Regione alle Città metropolitane, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del ddl, lo stesso avverrà senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Così come previsto dall'art. 14, ad ogni singola Città metropolitana, il valore della spesa storica deve essere riferito alle funzioni e compiti attribuiti.

Dette previsioni sono espressamente dichiarate all'art. 29 (Clausola di invarianza finanziaria).

Inoltre, gli Organi della Città metropolitana saranno composti da membri che opereranno a titolo gratuito.

L'Assessore per le Autonomie Locali
e per la Funzione Pubblica
Patrizia Valenti

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

Art. 1

Finalità e principi

1. La presente legge, a norma dell'articolo 114 della Costituzione, disciplina il procedimento per l'istituzione, i poteri, le funzioni e l'ordinamento delle Città Metropolitane di Catania, Messina e Palermo.

2. Le Città Metropolitane sono enti territoriali dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria, di un proprio statuto e di propri poteri e funzioni, istituiti nei territori con evidenti caratteri metropolitani in luogo dei comuni e dei liberi consorzi comunali.

3. Alle Città Metropolitane sono attribuite, secondo la disciplina della presente legge, funzioni di governo della comunità metropolitana, della quale cura gli interessi e promuove e coordina lo sviluppo secondo i principi di sostenibilità, competitività e coesione.

4. Le Città metropolitane sono organismi elettivi di secondo livello e sono articolate in comuni metropolitani quali organismi di rappresentanza democratica diretta e di cooperazione alle funzioni amministrative della Città metropolitana.

Titolo I

Procedura per l'istituzione delle Città Metropolitane

Art. 2

Istituzione delle Città Metropolitane

1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su iniziativa dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottata sulla base di una libera intesa con i comuni di Catania, Messina e Palermo e con i comuni afferenti alle rispettive aree metropolitane, approva le proposte preliminari di istituzione delle Città Metropolitane di Catania, Messina e Palermo, sentiti:

- a. I comuni di Catania, Messina e Palermo;
- b. La Conferenza Regione – Autonomie locali;
- c. L'Unione Regionale Province Siciliane (URPS);
- d. L'Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani (Anci-Sicilia);
- e. Il Commissario dello Stato, i Prefetti di Catania, Messina e Palermo e i dirigenti degli uffici giudiziari aventi sede nel territorio delle aree metropolitane.

2. Il territorio delle Città Metropolitane coincide rispettivamente con quello dei comuni di Catania, Messina e Palermo e con tutto o parte del territorio dei comuni ad essi uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione funzionale di tipo metropolitano, come individuati nell'allegato A della presente legge. In sede di definizione delle proposte preliminari gli elenchi di cui all'allegato A potranno essere modificati con decreto dell'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, adottato sulla base di un'intesa con i comuni capoluogo e i comuni interessati.

3. Le proposte preliminari di istituzione definiscono la perimetrazione delle Città Metropolitane sulla base dei seguenti criteri:

- a. abbiano, in base ai dati ISTAT relativi all'anno 2012, una popolazione residente non inferiore a 250 mila abitanti;
 - b. siano caratterizzate dall'aggregazione di più centri urbani aventi fra loro una sostanziale continuità di insediamenti;
 - c. presentino un elevato grado di integrazione in ordine ai servizi essenziali, all'attività economica, al sistema dei trasporti, ai caratteri ambientali ed ecologici e alle relazioni sociali e culturali.
4. Le proposte preliminari di istituzione sono corredate della seguente documentazione:
 - a. relazione tecnica-illustrativa;
 - b. indicazione, su carta tecnica regionale, dei nuovi confini, con relativo quadro di unione;
 - c. elenco delle particelle catastali.
 5. Le proposte preliminari di istituzione di cui al comma 1, ai sensi di una libera adesione dei comuni, sono deliberate dai consigli dei comuni afferenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della deliberazione di approvazione della Giunta Regionale.
 6. La delibere adottate ai sensi del comma 5 sono trasmesse all'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica che predispone e sottopone alla Giunta regionale la proposta definitiva di istituzione delle Città metropolitane. Entro trenta giorni la Giunta regionale approva le proposte di istituzione delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo che vengono adottate con decreto del Presidente della Regione e, successivamente, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 3

Effetti dell'istituzione delle Città Metropolitane e prima fase del periodo transitorio

1. La Città Metropolitana è istituita a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del decreto di istituzione.
2. A far data dalla sua istituzione, la Città metropolitana:
 - a. assume le funzioni proprie delle province regionali, con riferimento all'intero territorio metropolitano;
 - b. assume funzioni di indirizzo, di controllo e di coordinamento nei confronti dei comuni ricompresi nel proprio territorio.
3. Durante il periodo transitorio sono organi provvisori della Città metropolitana: il sindaco, la giunta e la conferenza metropolitana.
4. I sindaci dei comuni di Catania, Messina e Palermo, all'atto dell'istituzione della Città metropolitana, diventano di diritto sindaci delle rispettive Città metropolitane.
5. La giunta metropolitana è nominata e revocata dal sindaco ai sensi dell'art. 19 della presente legge. Esercita le funzioni che la legge attribuisce alla giunta provinciale.
6. La conferenza metropolitana è costituita dal sindaco metropolitano, che la presiede, e dai sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana. Esercita le funzioni che la legge attribuisce al consiglio provinciale. Delibera a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione residente.
7. La prima fase del periodo transitorio si conclude con l'adozione, da parte della conferenza metropolitana, dei seguenti atti:
 - a. Statuto della Città metropolitana;
 - b. Rendiconto generale del Comune capoluogo alla data della soppressione;
 - c. Primo Bilancio di previsione.
8. Qualora entro sei mesi dall'istituzione della Città metropolitana non siano stati adottati tutti gli atti previsti dal comma precedente il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, nomina, entro 10 giorni, un Commissario ad acta che provvede alla loro adozione entro i successivi 60 giorni, sentita la Conferenza metropolitana.

Art. 4
Seconda fase del periodo transitorio

1. Durante la seconda fase del periodo transitorio la Conferenza metropolitana è composta dai sindaci dei comuni metropolitani, che eleggono fra di loro il presidente e l'ufficio di presidenza, e delibera a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione residente. La Giunta è nominata ai sensi dell'art. 19 della presente legge.

2. Il sindaco e la giunta metropolitana esercitano le funzioni previste dalla presente legge e dallo statuto.

3. La seconda fase del periodo transitorio si conclude dopo 18 mesi dal verificarsi degli eventi previsti al comma 7 dell'articolo precedente. Durante la seconda fase del periodo transitorio si provvede alla sistemazione dei rapporti finanziari e al trasferimento delle risorse e del patrimonio delle province regionali alle Città metropolitane e ai liberi consorzi, nonché all'adozione, da parte della conferenza metropolitana, dei seguenti atti:

- a. Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e definizione della struttura organizzativa dell'ente;
- b. Regolamento generale delle entrate ed altri regolamenti in materia tributaria;
- c. Regolamento sui procedimenti amministrativi;
- d. Regolamento sui controlli interni;
- e. Regolamento di contabilità;
- f. Regolamento di Economato e Provveditorato;
- g. Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e dei dati personali.

Art. 5
Sistemazione dei rapporti finanziari e trasferimento delle risorse e del patrimonio delle province regionali

1. Entro i dodici mesi successivi all'istituzione, le Città metropolitane predispongono, d'intesa con i liberi consorzi comunali e con le province regionali in liquidazione, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e di trasferimento delle risorse e del patrimonio delle province regionali alle Città metropolitane e ai liberi consorzi.

2. I progetti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, sentita la Conferenza Regione – Autonomie locali. Nel termine fissato per l'approvazione, l'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, qualora ritenga che un progetto di sistemazione e trasferimento sia in contrasto con la legge, lo rinvia all'ente interessato perché provveda a riesaminarlo.

3. Qualora, entro il termine di cui al primo comma, gli enti interessati non predispongano il progetto di sistemazione e di trasferimento, l'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica nomina, entro 10 giorni, un Commissario ad acta che provvede alla sua adozione entro i successivi 60 giorni, sentiti gli enti interessati.

4. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica sentita l'Unione Regionale Province Siciliane (URPS) e previa intesa in sede di Conferenza Regioni-Città metropolitane, possono essere fissati criteri e modalità operative uniformi per la regolazione in sede amministrativa degli effetti di cui al comma 1.

5. Il passaggio dei dipendenti di ruolo delle Province regionali alle Città metropolitane, avviene nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame congiunto con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, le Città metropolitane, adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti. Le relative dotazioni organiche saranno rideterminate, tenendo conto dell'effettivo fabbisogno.

Art. 6

Modifiche al territorio delle Città metropolitane

1. Nel caso si renda necessario procedere alla modifica del territorio di una Città metropolitana si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 2 della presente legge.

Titolo II

Funzioni delle Città Metropolitane

Art. 7

Autonomia delle Città Metropolitane

1. Le Città Metropolitane hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Le Città Metropolitane sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione.

Art. 8

Autonomia statutaria

1. Le Città metropolitane, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, adottano uno statuto che stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, le forme di collaborazione con gli altri enti locali, lo stemma e il gonfalone della Città.

2. Lo statuto stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi della Città metropolitana, nonché degli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti.

3. Lo statuto disciplina le forme dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

4. Lo statuto disciplina gli istituti di partecipazione dei cittadini, ivi compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo, l'iniziativa popolare di deliberazioni e l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, con modalità che assicurino il pieno coinvolgimento delle singole comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse.

5. Lo statuto determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri regolarmente residenti nel territorio della Città metropolitana.

6. Lo statuto individua sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

7. Lo statuto è approvato e modificato dalla conferenza metropolitana, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti che rappresentino almeno il 50 per cento della popolazione residente nel territorio della città metropolitana.

Art. 9
Potestà regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, le Città metropolitane adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni, degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi.

Art. 10
Funzioni delle Città metropolitane

1. Spettano alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti amministrativi che riguardano la popolazione ed il territorio metropolitano, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, della pianificazione territoriale ed urbana e delle reti infrastrutturali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio con particolare riferimento alla localizzazione dei servizi e delle attività, della mobilità e viabilità, della sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica, della gestione e organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale e della programmazione e dello sviluppo economico e sociale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Alle Città metropolitane sono comunque attribuite le funzioni proprie delle province regionali e ai sensi della legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7.

Art. 11
Servizi di competenza statale

1. Nel proprio territorio le Città metropolitane coordinano i servizi la cui responsabilità è affidata dalla legislazione dello Stato ai comuni.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco metropolitano quale ufficiale del Governo dello Stato.

Art. 12
Caratteristiche dell'attività e compiti di programmazione delle Città metropolitane

1. Le Città metropolitane operano, di norma, sulla base di programmi, mediante i quali sono individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità dei propri interventi.

2. Le Città metropolitane concorrono, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della Regione ed alla formazione degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione.

3. Le Città metropolitane predispongono e adottano il Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano che determina gli indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e le scelte strategiche di sviluppo del territorio metropolitano, con la finalità ulteriore di tutelarne l'integrità fisica ed ambientale nonché l'identità culturale e, in particolare, indica:

- a. le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b. la localizzazione dei servizi e delle attività di livello metropolitano;
- c. la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture, delle principali linee di comunicazione e delle reti per la gestione delle risorse energetiche e dei rifiuti;

- d. le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
 - e. le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali ed in genere le aree di tutela ambientale, ecologica e paesaggistica;
4. Il Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano è trasmesso alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.
5. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente, e previa deliberazione della Giunta, emana apposito regolamento per disciplinare i contenuti specifici e le procedure di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano, nel rispetto del principio di partecipazione dei soggetti coinvolti e di garanzia delle relazioni sovra-metropolitane.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento metropolitano.

Art. 13

Trasferimento di funzioni dalla Regione alle Città metropolitane

1. Sono trasferite alle Città metropolitane, secondo le modalità ed i tempi previsti dal presente articolo, tutte le funzioni ed i compiti amministrativi finora esercitati dalla Regione, anche tramite enti o altri soggetti pubblici, non ricompresi nel comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

2. Sono comunque attribuite alle Città metropolitane le funzioni amministrative che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale concernenti:

- a. le attività produttive;
- b. il commercio e l'artigianato;
- c. l'istruzione, compresa l'edilizia scolastica.
- d. la cultura;
- e. l'agricoltura e le foreste;
- f. la famiglia e le politiche sociali;
- g. la gestione integrata dei rifiuti;
- h. la gestione integrata del servizio idrico;
- i. i lavori pubblici e le infrastrutture;
- j. la mobilità, la viabilità e i trasporti;
- k. la pianificazione urbana e territoriale
- l. le politiche edilizie ed abitative;
- m. la protezione civile;
- n. lo sviluppo economico;
- o. il turismo, lo sport e lo spettacolo;
- p. la gestione e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

3. A far data dall'inizio della seconda fase del periodo transitorio di cui al precedente art. 4, sono attribuite alle Città metropolitane le funzioni concernenti l'edilizia residenziale pubblica svolte dagli Istituti autonomi case popolari competenti per territorio.

4. All'individuazione delle funzioni e dei compiti da trasferire ai sensi del primo e del secondo comma e alla determinazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, si provvede mediante regolamenti regionali da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. I regolamenti individuano, altresì, le strutture dell'amministrazione regionale, gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, da sopprimere trasformare o accorpate perché interessati dal trasferimento. Ciascun regolamento è corredato della relazione tecnica con

l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite.

5. I regolamenti di cui al comma precedente sono emanati dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, previa deliberazione della Giunta, sulla base di un'intesa con le Città metropolitane, sentita la Conferenza Regione – Autonomie locali.

6. I conferimenti di funzioni e compiti di cui ai commi precedenti avvengono nell'osservanza dei principi posti dall'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'art. 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e perseguono l'obiettivo di realizzare un riassetto organico e unitario delle funzioni amministrative, individuando con chiarezza il ruolo e le competenze dei diversi livelli di governo, sulla base della loro adeguatezza organizzativa e dimensionale.

7. Nell'individuazione delle funzioni e dei compiti da trasferire alle Città metropolitane, il Governo si attiene, altresì, ai seguenti criteri direttivi:

- a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e della Regione, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare delle città metropolitane;
- b) individuare le funzioni delle Città metropolitane, in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento, anche al fine di realizzare nelle aree metropolitane di cui all'art. 19 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sistemi di governo adeguati e differenziati, nonché della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica e del pieno rispetto degli articoli 2 e 3 della Costituzione;
- c) considerare come funzione delle città metropolitane, secondo il criterio di sussidiarietà, l'individuazione, per quanto non già stabilito dalla legge, delle attività relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni primari della comunità locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e di non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e di sicurezza, ferma restando la competenza della Regione quando si tratta di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale;
- d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di integrazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo nello svolgimento delle funzioni che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti;
- e) prevedere forme di supporto, di collaborazione e di cooperazione tra la Regione e le Città metropolitane, anche per quanto concerne l'impiego di fondi strutturali europei;
- f) garantire un'adeguata riorganizzazione degli apparati dell'amministrazione regionale, diretta, indiretta e strumentale, al fine di semplificarne l'assetto e di ridurre i costi.

8. Le Città metropolitane provvedono direttamente, nelle materie ad esse trasferite, alla concessione ed erogazione di servizi, sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere.

9. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun regolamento, si procede alle conseguenti variazioni di bilancio al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni disciplinate.

10. L'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti ai sensi dei commi precedenti, nonché l'attribuzione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie al loro esercizio decorre dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui entrano in vigore i predetti regolamenti.

Art. 14
Risorse finanziarie

1. Il sistema di finanziamento delle Città metropolitane, in attuazione dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione e in un quadro di concertazione interistituzionale e di leale cooperazione tra le amministrazioni, è ispirato ai seguenti principi fondamentali:

- a. sufficienza dei mezzi finanziari per l'esercizio delle competenze attribuite;
- b. previsione di modalità di adeguamento idonee a garantire l'integrale copertura delle funzioni assegnate alla competenza amministrativa delle città metropolitane
- c. solidarietà tra la Regione e gli enti locali;
- d. rispetto delle esigenze di riequilibrio economico sancite dagli articoli 3 e 119 della Costituzione.

2. La legge regionale può determinare, ai sensi dell'art. 36 dello statuto speciale, le aree dei tributi nelle quali le città metropolitane individuano, nell'esercizio della propria autonomia, i presupposti e i soggetti passivi dei propri tributi. I tributi di cui al presente comma hanno natura commutativa, afferiscono alle materie di competenza legislativa della Regione o alle funzioni degli enti locali, sono connessi al territorio dell'ente locale e non possono avere gli stessi presupposti di tributi statali.

3. Alla Città metropolitana sono, comunque, attribuiti i trasferimenti, i tributi e le tariffe spettanti nonché quelli attribuiti alla Provincia Regionale.

4. Alla Città metropolitana sono attribuite le risorse finanziarie di cui all'art. 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, con l'esclusione di quanto previsto dal comma 2, lett. a) dello stesso articolo.

5. Il livello delle risorse finanziarie definito a norma dei precedenti commi deve essere tale da garantire, in sede di prima applicazione, ad ogni singola Città metropolitana, il volume della spesa storica effettuata con riferimento alle funzioni e ai compiti attribuiti. A tal fine si calcola la media attualizzata delle risorse utilizzate in ciascun comune e pro quota nella provincia regionale rientrante nel territorio della Città metropolitana negli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013 per il finanziamento delle spese, da chiunque effettuate, derivanti dall'esercizio delle funzioni comunque attribuite alle Città metropolitane alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15
Bilancio

1. Lo statuto della Città metropolitana può prevedere che il bilancio sia strutturato per aree territoriali d'intesa con la conferenza metropolitana.

Titolo III
Organizzazione delle Città Metropolitane

Art. 16
Organi di governo della Città Metropolitana

1. Sono organi della Città Metropolitana: il Sindaco, la Giunta metropolitana, e la Conferenza metropolitana.

2. La durata in carica del sindaco è fissata in cinque anni.

Art. 17
Sindaco metropolitano

1. Il sindaco è eletto dalla Conferenza metropolitana a maggioranza assoluta dei suoi membri che rappresentino almeno il 50 per cento della popolazione residente nel territorio della città metropolitana.

2. Il sindaco rappresenta la Città metropolitana, è responsabile dell'amministrazione dell'ente, convoca e presiede la giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Città metropolitana.

4. Provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il sindaco presta davanti alla conferenza metropolitana, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

6. Il sindaco della Città metropolitana esercita, con riferimento al territorio metropolitano, tutte le funzioni che le leggi dello Stato o della Regione attribuiscono ai presidenti delle province, anche quali autorità locali nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

Art. 18
Vicesindaco

1. Il sindaco nomina il vicesindaco, sulla base delle designazioni proposte all'atto della presentazione della candidatura.

2. Il vicesindaco deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.

3. Il sindaco può, con il consenso della giunta metropolitana, revocare il vicesindaco.

4. In ogni caso di cessazione dalla carica di Vicesindaco, il Sindaco provvede a designare un sostituto entro 7 giorni. La proposta è sottoposta entro 5 giorni alla Conferenza metropolitana, che delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti che rappresentino almeno la metà della popolazione residente nel territorio metropolitano.

5. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni. Qualora si assenti o sia impedito anche il vicesindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.

Art. 19
Giunta metropolitana

1. La giunta metropolitana è nominata e presieduta dal sindaco ed è composta dal Sindaco, dal vicesindaco e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, che non deve essere superiore a 9.

2. Il sindaco eletto nomina la giunta, sulla base delle designazioni proposte all'atto della presentazione della candidatura e nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini. Gli assessori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La durata della giunta è fissata in cinque anni. La

composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, alla conferenza metropolitana.

3. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire alla conferenza circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.

4. La giunta collabora con il sindaco nel governo della Città metropolitana.

5. La giunta compie tutti gli atti di governo che non siano riservati dallo statuto alla conferenza e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento.

6. La giunta riferisce annualmente alla conferenza metropolitana sulla propria attività.

Art. 20

Conferenza metropolitana

1. La Conferenza metropolitana è composta dai Sindaci dei Comuni metropolitani che costituiscono la Città metropolitana. La conferenza ha il compito di garantire la partecipazione dei Comuni ai processi decisionali della Città metropolitana.

2. La Conferenza è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Conferenza delibera a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione residente.

4. La Conferenza partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori con le modalità e la periodicità definite dal Regolamento interno.

5. La Conferenza ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a. approva lo statuto e i regolamenti;
- b. determina i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- c. approva il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- d. approva il bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni, il rendiconto;
- e. effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio di bilancio;
- f. riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio
- g. approva i piani territoriali ed urbanistici;
- h. approva le convenzioni con gli altri enti territoriali e quelle per la costituzione e modificazione di forme associative;
- i. approva le norme sul funzionamento degli istituti di partecipazione;
- j. approva le norme sull'organizzazione dei pubblici servizi;
- k. approva l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- l. approva la contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
- m. approva le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- n. elegge i revisori dei conti.

6. La conferenza metropolitana si avvale della collaborazione del Collegio dei Revisori dei conti, anche attraverso la richiesta di relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure contabili e finanziarie seguite dagli Uffici metropolitani nonché su ogni aspetto dell'attività di vigilanza e controllo a essa attribuita.

7. La partecipazione alla conferenza metropolitana è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.

Art. 21

Cessazione dalla carica di sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, gli subentra il vicesindaco sino alla conclusione naturale del mandato.

2. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 15 giorni dalla loro presentazione alla Conferenza metropolitana.

Titolo IV

Aree Metropolitane

Art. 22

Funzioni extraterritoriali delle Città Metropolitane

1. Nelle Aree Metropolitane di cui all'art. 19 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono individuate specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. La Regione può attribuire alla Città metropolitana funzioni su territori diversi da quello proprio ma rientranti nell'area metropolitana, laddove l'esercizio unitario di tali funzioni ne garantisca una maggior efficacia.

3. I liberi consorzi e i comuni incidenti sull'area metropolitana possono delegare alla Città Metropolitana l'esercizio di funzioni, in forma continuativa o finalizzata ad obiettivi e progetti, laddove l'esercizio unitario di tali funzioni ne garantisca una maggior efficacia, efficienza e prestazionalità.

4. La Città metropolitana, i Liberi consorzi e i Comuni rientranti nell'Area metropolitana possono stipulare accordi per l'esercizio in comune di servizi e attività.

5. L'esercizio delle funzioni extraterritoriali comporta l'attribuzione alla Città Metropolitana da parte della Regione, dei Liberi consorzi o dei Comuni deleganti, delle relative risorse, limitatamente al tempo di esercizio delle stesse.

Art. 23

Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9

1. La lettera c) del comma primo dell'art. 19 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è sostituita dalla seguente:

«c) siano caratterizzate dall'aggregazione, intorno ad una Città metropolitana, di più centri urbani aventi fra loro una sostanziale continuità di insediamenti;».

2. L'art. 21 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è abrogato.

Art. 24

Norme speciali relative all'Area metropolitana di Messina

1. La Regione, d'intesa con la Città metropolitana di Messina, favorisce la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nell'Area metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità.

2. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, sono individuate le attività programmatiche e i servizi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Titolo V ***Disposizioni transitorie e finali***

Art. 25

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6,

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Della Conferenza, nominata con decreto del Presidente della Regione, fanno parte: il Presidente della Regione o un suo delegato che la presiede, l'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, l'Assessore regionale dell'economia, il presidente dell'ANCI Sicilia, il presidente dell'URPS, i sindaci delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo, i presidenti dei Liberi consorzi di Comuni, nove sindaci scelti dall'ANCI nel rispetto delle varie categorie di enti.».

Art. 26

Conferenza Regione-Città metropolitane

1. È istituita presso la Conferenza Regione-Autonomie locali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Presidente della Regione, la Conferenza Regioni-Città metropolitane cui partecipano il Presidente della Regione o un suo delegato che la presiede, l'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, l'Assessore regionale dell'economia e i sindaci delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati i responsabili delle strutture regionali istituzionalmente competenti, che in ogni caso, forniscono alla Conferenza il supporto tecnico e conoscitivo.

2. La Conferenza ha compiti di coordinamento delle politiche locali nel territorio della Regione e di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale del Governo regionale che incidono sulle funzioni proprie o delegate delle Città metropolitane.

3. Le deliberazioni sono assunte dalla Conferenza entro quindici giorni. Tale termine può essere rinnovato per una sola volta, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla Conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la Conferenza si sia espressa, la Giunta regionale procede prescindendo dalla acquisizione dello stesso.

4. Alla Conferenza spettano, altresì, la verifica e il monitoraggio dei tempi e delle modalità dei processi di individuazione, allocazione e conferimento delle funzioni amministrative e delle relative risorse, da parte della Regione alle Città metropolitane.

Art. 27

Regime transitorio della pianificazione urbanistica

1. I piani territoriali ed urbanistici generali dei Comuni, o loro varianti, ove adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il procedimento di formazione secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le Città metropolitane, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 5, della presente legge, adottano i rispettivi piani territoriali di coordinamento metropolitano. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di novanta giorni, attua l'intervento sostitutivo tramite la nomina di uno o più commissari ad acta per l'adozione del piano.

Art. 28

Norma di rinvio

1. Le norme vigenti in materia di legislazione elettorale e di ordinamento regionale degli enti locali relative ai comuni si applicano alle Città metropolitane in quanto non derogate dalla presente legge.

Art. 29.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 30

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L'Assessore per le Autonomie Locali
e per la Funzione Pubblica
Patrizia Valenti

Il Presidente della Regione
Rosario Crocetta

Allegato A

- I. Comuni caratterizzati da contiguità territoriale e integrazione funzionale con il comune di Catania entro cui definire il perimetro della Città metropolitana di Catania:
1. Camporotondo Etneo
 2. Gravina di Catania
 3. Mascalucia
 4. Misterbianco
 5. Motta Sant'Anastasia
 6. San Gregorio di Catania
 7. San Pietro Clarenza
 8. Sant'Agata li Battiati
 9. Tremestieri Etneo
- II. Comuni caratterizzati da contiguità territoriale e integrazione funzionale con il comune di Messina entro cui definire il perimetro della Città metropolitana di Messina:
1. Ali
 2. Ali Terme
 3. Fiumedinisi
 4. Furci Siculo
 5. Itala
 6. Mandanici
 7. Nizza di Sicilia
 8. Pagliara
 9. Roccalumera
 10. Rometta
 11. Saponara
 12. Scaletta Zanclea
 13. Villafranca Tirrena
- III. Comuni caratterizzati da contiguità territoriale e integrazione funzionale con il comune di Palermo entro cui definire il perimetro della Città metropolitana di Palermo:
1. Altavilla Milicia
 2. Altofonte
 3. Bagheria
 4. Belmonte Mezzagno
 5. Bolognetta
 6. Capaci
 7. Carini
 8. Casteldaccia
 9. Cinisi
 10. Ficarazzi
 11. Isola delle Femmine
 12. Misilmeri
 13. Monreale

14. Santa Cristina Gela
15. Santa Flavia
16. Terrasini
17. Torretta
18. Trabia
19. Ustica
20. Villabate.